

Natura, sostenibilità, beni comuni nel diritto di Roma antica

1. Il tema caldo del rapporto tra i Romani e l'ambiente costituisce il *fil rouge* della ricerca condotta da Mario Fiorentini e culminata, perlomeno in parte, nei sette articoli raccolti nel volume¹, all'interno del quale, attraverso un'accurata esegesi delle fonti, l'a. dimostra come, nel mondo antico, il problema dell'impatto che l'opera dell'uomo avrebbe potuto avere sull'ecosistema fosse fortemente sottovalutato, rivelando chiaramente non solo la scarsa attenzione apprestata alla conservazione degli ambienti naturali, ma altresì l'approccio, per così dire, fortemente invasivo agli stessi.

2. L'indagine di Fiorentini prende le mosse, anzitutto, da alcune interessanti considerazioni in merito alla nozione di 'beni comuni', cui è dedicato il primo capitolo dell'opera (pp. 1-39) e che l'a. definisce «ambigua»², a causa della sua frequente assimilazione, soprattutto nell'ambito della lotta contemporanea alla privatizzazione dei servizi essenziali³, a quelle famose '*res communes omnium*', di derivazione marcianea⁴, contemplate dal diritto romano: l'utilizzo di tali locuzioni quasi fossero dei sinonimi genera infatti un equivoco concettuale di non poco conto, poiché si rischia di far confluire in un'unica macroarea nozioni in realtà caratterizzate, ciascuna, da proprie e specifiche peculiarità⁵.

* A proposito di Mario Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Collana Iuridica Historica 10, pp. XXV-412, Edizioni Grifo, Lecce 2022, ISBN 9788869942846.

¹ Si tratta del 10° apparso nella collana (*Iuridica historica*) dei *Quaderni Lupiensi di Storia e diritto*, fondata e diretta da Francesca Lamberti.

² Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 5. Come l'a., anche M. Barberis, *Benicomuni* (sic) *l'eresia e l'abracadabra*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (a c. di), *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste 2017, 163-172, sottolinea l'equivocità della locuzione in esame.

³ In tal senso si v., per tutti, P. Maddalena, *Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014, in cui l'eminente giurista affronta l'allarmante problema dell'ormai incontrollata aggressione dei beni primari in nome dell'estrazione di rendita di stampo privatistico. Tuttavia, secondo Fiorentini, il tentativo dell'a. di risolvere problemi attuali richiamandosi a presunti antecedenti escogitati dai Romani «serve solo a confondere il dibattito sulle soluzioni da adottare per risolverli». Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 10.

⁴ Per un'indagine approfondita su Marciano e sulla sua opera principale si v. D. Dursi, *Aelis Marcianus, Institutionum libri I-V*, Roma 2019.

⁵ Sulle *res communes omnium* cfr., tra i più recenti, D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017; Id., *Res communes omnium e outer space. Qualche riflessione in BIDR. 2022*; Id., *Le res communes omnium di Marciano: dell'equilibrato rapporto tra uomo e risorse naturali*, in *Revista Digital de Derecho Administrativo* 30, 2023, 227-245; M. Falcon, *Res communes omnium e diritto dell'outer space. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, in *TSDP. 2019*; Id., '*Res communes omnium*': vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, ne *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a c. di L. Garofalo, Napoli 2016.

Così, partendo dalla ricostruzione offerta da Paolo Maddalena, secondo il quale le *res communes omnium* furono concepite dai Romani quale «categoria di proprietà comune e collettiva»⁶, l'a., attraverso il richiamo ad alcuni passi del Digesto e delle *Institutiones* giustiniane, dimostra in primo luogo come, a differenza del bene collettivo, inappropriabile per definizione, le quattro cose da Marciano, denominate *communes* ed annoverate nella relativa classe parrebbero, invece, poter essere fatte oggetto di proprietà, sia pur parziale.

Orbene, la prima ad essere passata in rassegna è la condizione dei *litora*⁷, i quali, secondo quanto asserito in D. 1.8.4 pr. (Marcian. 3 *inst.*) ed in I. 2.1.1., appaiono aperti a chiunque, purché *villis et monumentis et aedificiis absteineat*, con la conseguenza che proprio questo loro essere *omnibus vacant* non permetteva che gli stessi potessero essere considerati parte integrante del fondo litoraneo destinato alla vendita (D. 18.1.51 Paul. 21 *ad ed.*). Ciononostante, proprio in virtù dell'*usus publicus* che degli stessi poteva essere fatto, era considerato perfettamente lecito che chiunque potesse costruirvi o rimuovere quanto in precedenza costruito a proprio piacimento, *dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat* (D. 39.2.24 pr. Ulp. 81 *ad ed.*), con il solo limite, cioè, dell'assenza di pregiudizio nei confronti degli altri consociati.

Appare evidente, dunque, come sul lido fosse ben possibile fabbricare, con conseguente occupazione di intere porzioni dello stesso, sicché, secondo un principio opposto all'ordinario *superficies solo cedit*, sarebbe stato il segmento di costa edificato ad essere attratto nella condizione giuridica della costruzione, ma esclusivamente fino a quando il manufatto fosse rimasto: venuto meno quest'ultimo, «il settore di lido tornato libero recuperava la sua condizione precedente alla costruzione e tornava nuovamente occupabile»⁸ (D. 1.8.6 pr. Marcian. 3 *inst.*; D. 41.1.14 pr. Nerat. 5 *membr.*). E, invero, è proprio questa facoltà di appropriazione (sia pur temporanea) del bene che, secondo l'a., lo astraeva dall'orbita dei beni collettivi, rispetto ai quali era la stessa collettività dell'uso che ne precludeva qualsivoglia possibilità di sottrazione.

Anche con riguardo alla condizione del mare l'a. perviene alle medesime conclusioni: la comune natura del suo uso, esplicitamente contemplata in D. 43.8.3.1 (Cels. 39 *dig.*) comportava la possibilità, per i privati, di appropriarsi di interi tratti dello stesso mediante l'erezione di immobili o altre opere marittime, alla quale ci si sarebbe potuti opporre, tramite la proposizione di un apposito *interdictum* (D. 43.8.2.8 Ulp. 68 *ad ed.*), esclusivamente qualora da tale occupazione fosse derivato un pregiudizio per gli altri utenti. Ad ogni modo, proprio in virtù della natura pubblica del mare, contro colui che fosse proprietario di un edificio litoraneo ed avesse posto in essere atti di turbativa destinati ad impedire la pesca nell'area antistante alla sua proprietà la maggior parte

⁶ Maddalena, *Il territorio* cit. 49.

⁷ Sull'argomento in esame si v. altresì G. Balestra, '*Ripae fluminis*' e '*litora maris*' nella prospettiva gaiana e in quella giustiniana: riflessioni sparse, in *QLSD*. 11, 2021, 337-357; A. Atorino, '*Quod in litore quis aedificaverit, eius erit*': spiegazioni di una '*regula*', in *Index* 50, 2022, 317-336.

⁸ Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 27.

dei giuristi si era pronunciata a favore dell'esperimento dell'*actio iniurarum*, spettante a chiunque fosse ostacolato nell'utilizzo di beni aperti al pubblico uso (D. 47.10.13.7 Ulp. 57 ad ed.)⁹.

3. La speculazione dell'a. sulla natura delle *res communes omnium* prosegue poi nel secondo capitolo (pp. 41-75), che si apre con l'analisi dell'acqua c.d. *profluens*, annoverata da Marciano nella categoria *de qua* e che, sulla base del raffronto di un cospicuo numero di fonti, starebbe ad indicare l'acqua corrente e liberamente fruibile da tutti, intendendo come tale quella che scorre in un corso d'acqua naturale, come quella di un fiume (Cic. *de nat. Deor.* 2.20, Iul. Obs. *Lib. prodig.* 57), o quella che defluisce da un lago (Plin. *nat. hist.* 2.230; Cic. *de divinat.* 1.100) o dal mare (Plin. *nat. hist.* 2.93), anche se l'utilizzo del verbo *profluo* è attestato altresì con riferimento allo scorrimento indotto dall'uomo, come risulta da una *lex metalli Vipascensis*¹⁰ in cui il participio *profluens* inerisce al movimento dell'acqua che si riversa dall'alto verso il basso (CIL II, 5181). Vi è poi chi, nel tentativo di attribuire al bene in oggetto una qualche rilevanza economica autonoma, ritiene che Marciano abbia voluto riferirsi all'energia dell'acqua corrente usata come forza motrice per il funzionamento di mulini ed impianti produttivi¹¹, la quale veniva generalmente derivata, oltre che dai fiumi, altresì dagli acquedotti: tale ultima ipotesi, tuttavia, non incontra il favore dell'a., il quale sottolinea come la necessità che i privati dovessero ottenere un'apposita concessione per il suo utilizzo, espressamente richiamata in CTh. 15.2.5, non consente di affermarne l'appartenenza al novero delle *res communes omnium*.

Le criticità maggiori, però, riguardano l'*aer*, la quale, pur essendo annoverata nella categoria in questione, oltre che in D. 1.8.2.1 (Marcian. 3 *inst.*), anche in D. 43.8.3.1 (Cels. 39 *dig.*) e D. 47.10.13.7 (Ulp. 57 ad ed.), sembrerebbe in realtà difettare di un reale regime giuridico¹²; analogamente, non pare condivisibile l'opinione di chi abbia intravisto nel divieto di *aucupari* nell'area agricola altrui (D. 47.10.13.7 Ulp. 57 ad ed.; D. 8.3.16 Callistr. 3 *de cognit.*) e nei testi volti a disciplinare l'occupazione dello spazio aereo sito al di sopra di una proprietà (D. 9.2.29.1 Ulp. 18 ad ed.; D. 43.17.3.5 Ulp. 69 ad ed.) una qualche forma di rilievo economico dell'aria¹³, posto che, come rilevato dall'a., si tratta di documenti aventi più che altro ad oggetto, rispettivamente, la tutela fondiaria e l'esperibilità di forme di autotutela finalizzate alla rimozione di elementi intrusi all'edificio altrui.

⁹ Per un'analisi più approfondita del testo in questione si rimanda a M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003.

¹⁰ Su cui S. Lazzarini, *Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma 2001.

¹¹ In tal senso A. Dell'Oro, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati. Scienze giuridiche ed economiche*, n.s. 31, 1962-1963, 239-290.

¹² Così M. Pampaloni, *Sulla condizione giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo nel diritto romano e odierno*, in *AG.* 48, 1892, 33 e ss. e G. Scherillo, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano 1945, 85-86.

¹³ Dell'Oro, *Le res communes omnium* cit. 209-219.

Ad ogni modo Fiorentini, nel tirare le fila del discorso, rileva come per alcuna delle quattro *res c.d. communes omnium* «la *communio* implicava un uso collettivo e, come diremmo oggi, non rivale da parte [...] della collettività»¹⁴, sicché l'applicazione della nozione marcianea ai beni d'uso collettivo, accomunando le due discipline, non fa altro che indurre in uno spiacevole equivoco.

Né, secondo l'a., è possibile rinvenire, nell'esperienza romana, una vera e propria forma di utilizzo collettivo di risorse naturali in quei *compascua c.d. communia* o *pro indiviso* (Frontin. *de contr. agr.* 6.7-10 Th) richiamati dalle fonti, ossia quei fondi destinati al pascolo e sui quali gravava una titolarità indivisa di più individui e che, nell'ambito delle terre assegnate alle colonie, non erano distribuite ai veterani ma *certis personis data erant* (Agenn. Urb. *De contr. agr.* 39.14-20): infatti, sebbene gli aggettivi impiegati sembrino far riferimento ad un uso collettivo di queste aree, in realtà è opinione condivisa¹⁵ che si potesse trattare perlopiù di una proprietà comune privata, come dimostrato dalla facoltà, riconosciuta agli allevatori assegnatari, di agire in via ordinaria per la rivendica del suolo adibito a pascolo ogni qualvolta questo fosse stato abusivamente occupato a fini coltivativi.

Appare evidente, dunque, che il rivangare antiche concettualizzazioni, nel disperato tentativo di trovare degli antecedenti romani per i problemi che affliggono il mondo moderno, se fatto senza criterio e distorcendone, a proprio gradimento, il significato proprio, rischia, come affermato dall'a., semplicemente di creare dei «mostri giuridici, come quello della nozione di *res communes omnium* usata per declinare gli usi moderni delle risorse collettive»¹⁶.

4. Nel terzo capitolo dell'opera (pp. 77-130), Fiorentini affronta il tema delle trasformazioni che la mano dei privati ha apportato, in epoca romana, agli ambienti agrari, per cercare di comprendere se e quanta attenzione sia stata prestata, nell'ambito di tali interventi, alla conservazione degli spazi naturali: per rispondere a tale interrogativo, l'a. decide di battere la strada degli *interdicta*¹⁷, strumenti processuali attraverso cui il pretore ingiungeva perentoriamente a taluno di cessare una condotta o di ripristinare lo stato di fatto preesistente alla realizzazione della sua opera, passandone al vaglio un gruppo relativamente omogeneo e diretto alla salvaguardia dei fiumi pubblici.

In realtà, l'analisi del primo degli interdetti considerati, il *ne quid in flumine publico fiat* (D. 43.13.1 pr. Ulp 68 *ad ed.*) fornisce già un'esauritiva risposta al dilemma succi-

¹⁴ Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 59.

¹⁵ Si richiama in tal senso L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002, 26-28.

¹⁶ Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 75.

¹⁷ A tal proposito si v., per tutti, P. Santini, *De loco publico fruendo. Sulle tracce di un interdetto*, Napoli 2016; A. Schiavon, *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Trento 2019. Sui profili inerenti alla tutela dei luoghi pubblici si rimanda altresì a N. De Marco, *I 'loci publici' dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell' 'usus', gli strumenti di tutela*, Napoli 2004.

tato: difatti, sebbene lo stesso proibisse l'edificazione di manufatti o lo svolgimento di attività che fossero in grado di alterare il normale scorrimento di un fiume pubblico, navigabile o meno che fosse, tale alterazione sarebbe risultata perseguibile per via interdittale esclusivamente qualora dalla stessa fosse derivato un *incommodum* o un' *iniuria* agli altri utenti (D. 43.13.1.2 Ulp. 68 *ad ed.*; D. 43.13.1.1 Ulp. 68 *ad ed.*) e su istanza di parte, sicché, se nessuno avesse avanzato richiesta, quanto in corso di realizzazione sarebbe stato lecito. Così, tanto che la costruzione del manufatto rispondeva ad un generale progetto di difesa territoriale attuato su iniziativa pubblica, quanto che si trattasse di un'opera di difesa privata, apporata su iniziativa esclusiva del proprietario di un fondo rivierasco, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del fiume non si configurava mai quale interesse meritevole di una tutela incontrastata, dovendo il pretore romano nel primo caso valutare, di volta in volta, quale interesse fosse prevalente, ai fini della concessione o del rigetto dell'*exceptio*, e nel secondo caso vagliare se la stessa inficiasse o meno le *utilitates* che gli altri utenti avrebbero potuto ricavare dal corso d'acqua, sicché, in assenza di pregiudizio, anche la sua deviazione sarebbe stata perfettamente lecita.

L'a. prosegue poi con l'esame degli interdetti *de ripa munienda* (D. 43.15.1 pr. Ulp. 68 *ad ed.*) e *de fluminibus* (D. 43.12.1.15 Ulp. 68 *ad ed.*), esperibili, rispettivamente, l'uno per ottenere la cessazione degli atti violenti volti ad impedire a taluno di costruire un *opus* finalizzato alla difesa della sponda o di un fondo adiacente un fiume navigabile, e l'altro per vietare il compimento di un *facere* o un *immittere* da cui potesse derivare un pregiudizio alla *statio* o alla *navigatio* del fiume stesso, constatando come, ancora una volta, il pretore fosse chiamato ad effettuare un'oculata ponderazione degli interessi in gioco.

Esattamente come già visto in merito alla conservazione dell'assetto naturale del corso d'acqua, dunque, anche la creazione o la preservazione di opere di contenimento che impedissero lo straripamento del fiume non si configurava come una situazione tutelabile aprioristicamente, dovendo essere rapportata, di volta in volta, non solo alla sua idoneità o meno a nuocere alla navigabilità dello stesso, ma altresì alla circostanza che il costruttore avesse o meno prestato una *cautio*, in assenza della quale, a manufatto completato ed in caso di pregiudizio, il vicino danneggiato avrebbe potuto ottenere sì un risarcimento, ma non la rimozione dello stesso; allo stesso modo, la necessità di salvaguardare l'*usus* di un fiume navigabile come via di trasporto, pur essendo ritenuto un «valore da anteporre a tutti gli altri»¹⁸ e dalla evidente natura sovraindividuale, non consentiva di far ricadere nel divieto l'opera, finalizzata a proteggere il fondo da eventuali esondazioni, che fosse stata progettata *uti de lege fieri licuit* (D. 43.12.1.16 Ulp. 68 *ad ed.*), lasciando così un margine, sia pur limitato, di opponibilità all'interdetto. Qualora poi il corso d'acqua non fosse stato navigabile, l'*interdictum Labeonianum* (D. 43.12.1.12 Ulp. 68 *ad ed.*), consentiva di intervenire a tutela delle differenti *utilitates* compromesse dall'eventuale edificazione di manufatti, sulla sponda o nell'alveo del fiume, o dalla mancata opera di manutenzione da parte del titolare del fondo, che fossero in grado di provocare un'alterazione del deflusso delle acque, consentendo così, a chi ne

¹⁸ Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 100.

avesse interesse, di intervenire personalmente, e legittimandolo a tutelarsi introducendosi nella proprietà in questione per la rimozione degli ostacoli.

Anche la necessità di procedere ad opere di bonifica dei fondi e di controllo delle acque insistenti sugli stessi ha indotto, in più casi, i privati ad intervenire sull'ambiente circostante, tramite la creazione di canali che consentissero la conduzione idrica e il deflusso dell'eccedenza da un fondo all'altro. A tal proposito, l'a. richiama l'*actio aqua pluviae arcendae*¹⁹, proponibile per ottenere la rimozione del manufatto che, avendo alterato lo scorrimento naturale delle acque, lo avesse reso più copioso o violento, sicché l'attore avrebbe potuto attendersi il verificarsi di un danno futuro (D. 39.3.1.1 Ulp. 53 *ad ed.*), sebbene l'esperibilità della stessa fosse soggetta ad una serie di limiti contemplati in D. 39.3.1.3 (Ulp. 53 *ad ed.*) e fosse limitata unicamente all'opera costruita su terreno privato, con la conseguenza che la medesima non poteva essere introdotta avverso l'opera, finalizzata al riassetto degli ambienti e alla regimazione fluviale, che fosse stata disposta su ordine della pubblica autorità (D. 39.3.23 pr. Paul. 16 *ad Sab.*).

Lo studio delle fonti in esame ha così permesso all'a. di concludere che l'atteggiamento della civiltà romana nei confronti dell'ambiente era fundamentalmente improntato al costante bisogno di rimodellare la natura per piegarla alla resa produttiva e alla tutela dei fondi, utilizzando, quale criterio cui rapportare l'opportunità della trasformazione, non gli eventuali effetti catastrofici che dalla stessa sarebbero potuti promanare a suo danno, quanto, piuttosto, il potenziale pregiudizio ai divergenti interessi altrui, a riprova della scarsa (o, forse, inesistente?) sensibilità ecologica posseduta.

5. Ulteriori conferme in tal senso provengono dall'analisi dell'impatto che le attività esercitate dall'uomo avevano, in età romana, sull'ambiente circostante²⁰, cui l'a. dedica il quarto capitolo (pp. 131-188), constatando, ancora una volta, come si solesse anteporre le esigenze di sussistenza e quelle economiche alle necessità di salvaguardia della natura.

Difatti, mediante la rassegna di alcune delle principali opere dell'industriosità romana, quali l'estrazione mineraria, l'attività ittica e i continui interventi modificativi dell'assetto territoriale, Fiorentini dimostra che, sebbene si trattasse di attività destinate ad incidere significativamente sugli ambienti, a causa, rispettivamente, dell'inquina-

¹⁹ Sulla bibliografia in argomento si v. A. Meola, *Actio aquae pluviae arcendae e sistemi di deflusso delle acque in età decemvirale* in *TSDP*. 13, 2020.

²⁰ Tra le principali opere in merito cfr. F. Reduzzi Merola, *Sfruttamento tutela e valorizzazione del territorio. Dal diritto romano alla regolamentazione europea e internazionale*, Napoli 2007; AA.VV., *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain. Actes du Colloque international Université Laval, octobre 2006*, Roma 2008; A. Schiavon, *Acqua e diritto romano: "invenzione" di un modello?* in G. Santucci, A. Simonati e F. Cortese (a c. di), *L'acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (2 febbraio 2011)*, Trento 2011; AA.VV., *Per una comune cultura dell'acqua. Dal Mediterraneo all'America del Nord, Atti del Convegno Internazionale organizzato da Francesco Salerno (Cassino-Napoli, 5-7 maggio 2008), dedicati alla sua memoria*, Cassino 2012; L. Solidoro, *Il 'civis' e le acque, in Civis Civitas Libertas*, Napoli 2011, 58-95.

mento dovuto all'immissione di polveri e fumi tossici nell'aria²¹ (Strab. 3.2.8; Lucr. *rer. nat.* 6.811), del progressivo depauperamento delle risorse marine a fronte di una richiesta sempre più elevata (Iuven. *Sat.* 5.92-96) e degli sconvolgimenti connessi all'antropizzazione dei luoghi, soprattutto quelli destinati ad intaccare la morfologia delle coste tramite l'erezione di *expolitissimae villae* (Gell. *Noct. Att.* 2.20.6), le stesse, tuttavia, non sembra abbiano smosso la coscienza sociale dell'epoca al punto tale da indurla a prendere cognizione del deterioramento ambientale generato dalle stesse.

Così, nonostante dalle fonti esaminate emerga l'esistenza di una forma di consapevolezza, da parte degli antichi, circa le esternalità negative delle attività succitate, in realtà gli interventi giuridici afferenti alle medesime di cui abbiamo notizia poco sembrerebbero conciliarsi con una finalità ecologista, sicché il loro esercizio, finché fosse stato in grado di incidere positivamente sulla produzione, sarebbe stato lecito. Ciò si evince chiaramente, ad esempio, da un frammento ulpiano in tema di usufrutto, inerente la possibilità, per l'usufruttuario, di sfruttare una vena mineraria scoperta nel fondo di cui disponeva, riconosciuta proprio in virtù dell'incremento di redditività che ne sarebbe derivato, con il solo limite dell'assenza di pregiudizio alla resa agricola dello stesso, consentendogli addirittura un mutamento della destinazione economica del bene qualora tale attività estrattiva gli avesse consentito guadagni superiori a quelli derivanti dall'attività di coltivazione (D. 7.1.13.5 Ulp. 18 *ad Sab.*); allo stesso modo, il fermo alla pesca dello *scarus* di durata quinquennale contemplato in Macr. *Sat.* 3.16.10 non può essere interpretato come fosse una misura volta alla tutela dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità marina, quanto piuttosto connessa all'obiettivo del *praefectus classis* di radicare nel Tirreno una specie ittica altrimenti assente, al precipuo fine di soddisfare la domanda di un mercato sempre più pretenzioso.

Né pare rinvenibile, infine, interesse alcuno alla conservazione degli spazi costieri: difatti, se si eccettuano le censure moralistiche dei letterati all'iniziativa di chi, dilapidando le proprie ricchezze, avesse innalzato sfarzose residenze in riva al mare, la massiccia opera di realizzazione di infrastrutture sulle coste, pur intaccando notevolmente lo stato naturale dei luoghi, non fu mai sottoposta al vaglio degli esperti di diritto, essendo, al contrario, sempre reputata perfettamente lecita, proprio in virtù dell'appartenenza del lido al novero delle *res publico usui destinatae* ed, in quanto tale, occupabile ed appropriabile da chiunque, perlomeno fino a quando il manufatto fosse esistito.

Sulla base della casistica in esame l'a. ha potuto così constatare, ancora una volta, la grave negligenza del popolo romano nei riguardi dell'ambiente e della sua salvaguardia, dovuta alla pressoché totale mancanza di una nozione di natura quale bene in sè, meritevole, dunque, di una tutela che andasse ben oltre la semplice difesa degli interessi dei privati.

6. Nel quinto capitolo dell'opera (pp. 165-188) l'a. affronta il dibattito inerente il ruolo rivestito dalla natura nell'ambito delle differenti strutture giuridiche di diritto ro-

²¹ Sul punto cfr. L. Solidoro, *L'inquinamento dell'aria nel mondo antico: cause e rimedi*, in *L'ambiente fra diritto ed economia*, Soveria Mannelli 2023, 9-30.

mano, e lo fa riprendendo e al contempo agganciandosi alle considerazioni mosse da Francesco Sitzia²² nel suo *Aqua pluvia e natura agri*.

E, invero, una prima risposta in merito deriva proprio dalla sua analisi dei profili di esperibilità dell'*actio aquae pluviae arcendae*: nonostante l'opinione di chi, nell'interpretare il pensiero di Aufidio Namusa espresso in D. 39.3.2.6 (Paul. 49 *ad ed.*), abbia concluso che tale azione mirasse ad una generale salvaguardia dello stato dei luoghi, in quanto proponibile ogni qualvolta si verificasse un'alterazione del territorio non prevista da una *lex agri*²³, in realtà la lettura di Sitzia, cui aderisce anche Fiorentini, la circoscrive al caso in cui il rischio di danno derivasse da un *opus manu factum* idoneo a cagionarlo e alle ipotesi in cui il pericolo fosse derivato sì da un *opus* ma indirettamente, a causa del suo concorso con un evento naturale.

Tale ultima asserzione parrebbe essere confermata non solo dall'esempio considerato nel frammento paolino, inerente la possibilità di colpire con l'*actio aquae pluviae arcendae* la minaccia cagionata al fondo superiore dall'intasamento di un *rivus* dovuto alla trazione che la forza motrice dell'acqua piovana avesse esercitato sul fertilizzante distribuito durante le operazioni di *stercoratio*, al fine di ottenere la disostruzione del canale, ma altresì da un passo ulpiano, che ne consentiva l'esperibilità contro il pericolo causato al vicino dalla *restagnatio aquae* conseguente alla piantumazione di un saliceto (D. 39.3.1.6 Ulp. 53 *ad ed.*): in entrambi i casi, infatti, causa della situazione pregiudizievole è il verificarsi di un accadimento non voluto e non direttamente imputabile all'*opus*, ma da cui il proprietario del fondo vicino paventasse un danno.

L'orientamento di Namusa e degli *auditores Servii* in merito ai presupposti sulla cui base tale azione avrebbe potuto essere concessa ha incontrato poi un limite ulteriore nel pensiero di Labeone, il quale, a differenza del suo predecessore, la circoscrisse alle sole ipotesi in cui il danno fosse promanato da un *manu facere* in senso stretto, attribuendo in tal modo alla natura una rilevanza indubbiamente maggiore, sicché, a fronte di un qualsiasi mutamento dello stato dei luoghi dovuto a fattori ambientali, in negativo o in positivo che fosse, chiunque non avrebbe potuto far altro che sopportare *aequo animo*.

Ancora più incisiva a questo riguardo risulta essere, poi, la riflessione labeoniana riportata in D. 39.3.1.22 (Ulp. 53 *ad ed.*), dalla quale si evince con estrema evidenza il ruolo e al contempo la 'derogabilità' del regime naturale in relazione alla presenza o meno di *leges* appositamente volte alla regolamentazione degli assetti territoriali, in assenza delle quali il fondo inferiore avrebbe dovuto necessariamente servire quello superiore, sì sottostando agli eventuali straripamenti dovuti al deflusso delle acque ma pur sempre a fronte di un incremento di fertilità del suolo dovuto al conseguente apporto di sedimenti.

Le fila del discorso, tirate da Sitzia ed ampiamente condivise da Fiorentini, depongo-

²² Il capitolo in questione è stato, difatti, precedentemente pubblicato come *Recensione* a F. Sitzia, *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999, in *Iura* 50, 1999, 330-346.

²³ Il riferimento è a M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 2001, 105 ss.

no così nel senso di una ‘normatività debole’ della natura, indubbiamente parte integrante di quel sistema volto a disciplinare preventivamente i potenziali conflitti di interessi tra *possessores*, ma comunque mai vincolante,²⁴ e sempre sovvertibile dalla volontà del legislatore o dei privati.

7. Nel sesto capitolo (pp. 189-286) l’a. si sofferma ampiamente sul rapporto tra i Romani e il paesaggio, al fine di verificare se e in che misura gli stessi si siano adoperati nella predisposizione di mezzi che fossero in grado di assicurarne la relativa difesa.

In realtà, anche in tal caso, lo studio delle fonti non parrebbe fornire una risposta positiva, ma, al contrario, evidenzerebbe nuovamente il forte antropocentrismo permeante la mentalità antica, sulla cui base tutto avrebbe dovuto concorrere a soddisfare le esigenze dell’uomo: lo stesso *tòpos* letterario del *locus amoenus*, costante della poetica latina, non rimanda affatto all’idea di una natura inviolata e selvaggia, quanto piuttosto ad una concezione del paesaggio quale spazio servente al benessere mentale dell’essere umano, il cui perenne ed ingegnoso intervento, volto a regimarlo e piegarlo alle sue esigenze, avrebbe contribuito a renderlo piacevole ai sensi (Stat. *Silv.* 2.2.30; *ivi*, 52; Stat. *Silv.* 4.3.72-84). Allo stesso modo, la radicata ed ottimistica tendenza a considerare la natura quasi fosse apportatrice di risorse inesauribili avrebbe comportato, secondo l’a., una scarsissima attenzione nei riguardi della componente paesaggistica, destinata a subire, inesorabilmente, gli effetti nefasti delle attività estrattive, di quelle edilizie e della cantieristica navale, dati, rispettivamente, dall’inquinamento generato dal deposito dei residui della lavorazione dei metalli e dall’instabilità dei suoli conseguente alla massiccia opera di abbattimento del manto arboreo; né tantomeno è possibile rinvenire, dall’analisi delle fonti, l’esistenza di strumenti giuridici volti a salvaguardare la bellezza dei paesaggi fluviali o marini in sé, atteso che tutti i casi in cui i giuristi hanno predisposto mezzi di tutela lo hanno sempre fatto al fine specifico di dirimere le controversie insorte tra soggetti portatori di interessi economici confliggenti, come i proprietari di fondi ripatici, o di impedire atti di turbativa nell’utilizzo degli spazi marini, non curandosi mai della salvaguardia del panorama in quanto tale.

Speculare al paesaggio, potremmo dire, ‘naturale’, era poi quello urbano, inficiato, purtroppo, dai non pochi problemi generati dall’enorme quantità di rifiuti organici che quotidianamente gli abitanti riversavano per strada: dalle deiezioni umane finanche addirittura all’abbandono di cadaveri, le vie della città antica offrivano uno spettacolo raccapricciante alla vista e all’olfatto, sicché i pubblici poteri intervennero più volte nel tentativo di porre un freno a tale allarmante situazione, tramite la previsione di sanzioni a carico di *cacatores* (*SupplIT.* VII. 1991, nr. 1 = *AE.* 2008, 456 = EDR 015043) e *minctores* (*CIL.* XII 2426 = EDCS 09200838) e l’imposizione del divieto di inumazione dei cadaveri all’interno del pomerio (*CIL.* VI 31615 = EDR 113978; *Cic. de leg.* 2.58). Come se non bastasse, ad aggravare ulteriormente la situazione vi erano le *fullonicae*, officine frequentemente site nei centri abitati in cui si praticava il lavaggio delle vesti che l’a. descrive come «autentiche bombe ecologiche sia sul piano olfattivo, sia su

²⁴ In tal senso, invece, Bretone, *Le cose e la natura* cit. 263.

quello dell'inquinamento dell'ambiente circostante»²⁵, a causa dei materiali impiegati. Anche in tutti questi casi, tuttavia, non sembra possibile addivenire a conclusioni dissimili alle precedenti: le tutele apprestate, di qualsivoglia genere fossero, di cui le fonti fanno menzione, non risultano mai essere volte alla conservazione materiale del 'bene paesaggio' in quanto tale, ma solo in grado di garantirgli una sorta di tutela indiretta, manifestazione esplicita, questa, del totale disinteresse dei Romani nei riguardi di tutto ciò che non avesse alla base una matrice economica o un conflitto intersoggettivo cui porre rimedio.

8. Nell'ultimo capitolo (pp. 287-330) l'a. torna nuovamente ad affrontare il problema della frequente equiparazione tra la nozione romanistica di *res communes omnium* e quella, odierna, di beni comuni, prendendo come spunto di riflessione la resistenza alle politiche di privatizzazione dei servizi di fornitura dell'acqua degli ultimi decenni del XX secolo, dovute, tali ultime, alla diffusa convinzione che solo una gestione privata della risorsa idrica – e dunque il considerarla alla stregua di una *commodity* – avrebbe garantito un elevato standard del servizio. Secondo Fiorentini, infatti, non convince affatto il tentativo di quanti, reputandone essenziale l'affidamento alla mano pubblica, in quanto diritto inalienabile dell'uomo, avessero rievocato a supporto della propria tesi la sua antica classificazione all'interno della categoria marcianea²⁶, posto che proprio l'odierna consapevolezza in merito alla scarsità e alla finitezza delle risorse offerte dalla natura, estranea, invece, alla mentalità romana, non avente la benché minima percezione del loro esaurirsi, non consente di fare delle *res communes omnium* un precedente degli attuali beni comuni; a ciò si aggiunga poi che le stesse, nell'ottica dei giuristi romani, potevano altresì essere fatte oggetto di (sia pur temporanea) appropriazione, in netto contrasto, dunque, con quella che è la concezione corrente del bene comune, la quale non ne consente l'esclusione dall'uso generale.

Tale volume, grazie all'accorto lavoro di ricerca e di raffronto operato dall'a. su un notevole numero di testimonianze, restituisce un quadro sufficientemente chiaro sull'interferenza e sul rapporto tra uomo e la natura nel mondo romano, consentendo al lettore di comprendere quanto gli antichi sottovalutassero l'importanza della sostenibilità e della tutela ambientale, oggi, invece, entrambe oggetto di continuo dibattito ed implementazione.

Ilenia Giannuzzo
Università del Salento
ilenia.giannuzzo@hotmail.it

²⁵ Fiorentini, *Natura e diritto nell'esperienza romana* cit. 277.

²⁶ In argomento, cfr. Dursi, *Res communes omnium* cit. *supra* nt. 5; Id., *Res communes omnium e outer space* cit.; Id., *Le res communes omnium di Marciano* cit. Nello stesso senso, cfr. altresì Dell'Oro, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico* cit. *supra* nt. 12.